



we

100

James M.

2. Nel caso di istanze di contributo presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione dell'attività proposta è consentito allegare relazione di massima, fermo restando l'obbligo di allegare relazione analitica prima dell'eventuale liquidazione dell'acconto.

NUOVO TESTO

Art.5

1. Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere una relazione delle fasi di svolgimento che evidenzii l'aspetto economico e l'aspetto operativo con l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire. Saranno privilegiati i soggetti che concorderanno preventivamente i loro progetti con l'Ente erogatore.
2. Nel caso di istanze di contributo presentate entro il 30 **novembre** dell'anno precedente alla realizzazione dell'attività proposta è consentito allegare relazione di massima, fermo restando l'obbligo di allegare relazione analitica prima dell'eventuale liquidazione dell'acconto.

TESTO IN VIGORE

Art.6

1. Le erogazioni sono effettuate di norma a consuntivo, previa rendicontazione dell'attività realizzata corredata dai giustificativi di spesa o da dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4.01.1968 n. 15 resa del legale rappresentante dell'ente, associazione, istituzione od organismo circa la veridicità dei dati riportati nella rendicontazione consuntiva e l'esistenza della documentazione probante.
2. Per gli enti, associazioni, istituzioni ed organismi che operino statutariamente senza fini di lucro l'Amministrazione potrà liquidare fino al 60% del contributo richiesto ad approvazione del progetto dell'attività programmata tenuto anche conto della rilevanza e rispondenza della medesima ai programmi dell'Ente erogatore.

NUOVO TESTO

Art.6

1. Le erogazioni sono effettuate di norma a consuntivo, previa rendicontazione dell'attività realizzata corredata dai giustificativi di spesa o da dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4.01.1968 n. 15 resa del legale rappresentante dell'ente, associazione, istituzione od organismo circa la veridicità dei dati riportati nella rendicontazione consuntiva e l'esistenza della documentazione probante.
2. Per gli enti, associazioni, istituzioni ed organismi che operino statutariamente senza fini di lucro l'Amministrazione potrà liquidare fino al **80%** del contributo richiesto ad approvazione del progetto dell'attività programmata tenuto anche conto della rilevanza e rispondenza della medesima ai programmi dell'Ente erogatore.
3. **L'approvazione del bilancio contenente gli stanziamenti relativamente alle domande di contributi presentate nei termini previsti costituisce approvazione del programma proposto. In tal caso l'erogazione dei contributi nei termini delle previsioni di bilancio viene effettuato con determina del responsabile dell'area Amministrativa.**
4. **Nel caso la domanda venga presentata successivamente ai termini stabiliti, la determina di erogazione dei contributi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio è subordinata all'approvazione del programma e/o dell'iniziativa da parte della Giunta Comunale nel caso in cui i programmatori non siano già stati stabiliti criteri ai quali i servizi debbano uniformarsi .**

TESTO IN VIGORE

Art.8

1. L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati dev'essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:
- a) il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
 - b) dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
 - c) in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.
 - d) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro.

NUOVO TESTO

Art. 8

1. L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati dev'essere disposta **nei termini previsti dall'art. 6** ed ispirarsi ai seguenti principi generali:
- a) il vantaggio economico accordato dev'essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.
 - b) dev'essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.
 - c) in caso di pluralità di richieste dev'essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente.
 - d) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro.